

Penale Sent. Sez. 5 Num. 33836 Anno 2018

Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO

Relatore: DE GREGORIO EDUARDO

Data Udienza: 08/03/2018

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

DRADI ANTONIO nato il 08/01/1973 a LUGO

DRADI STEFANO nato il 08/01/1974 a LUGO

avverso la sentenza del 15/09/2016 della CORTE APPELLO di FIRENZE

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIA
FRANCESCA LOY

che ha concluso per

Il Proc. Gen. conclude per il rigetto

Udito il difensore

L'AVVOCATO TIENGO FA PRESENTE CHE RISULTA IN ATTI VERBALE DI
REMISSIONE DI QUERELA PER IL REATO DI TRUFFA, SI RIPORTA ALLA
MEMORIA IN ATTI ED INSISTE PER L'ACCOGLIMENTO DEL RICORSO

L'AVVOCATO BERNI DEPOSITA VERBALE DI REMISSIONE DI QUERELA E CHIEDE
L'ACCOGLIMENTO DEL RICORSO

L'AVVOCATO ROSELLINI SI RIPORTA AL RICORSO



RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Firenze ha confermato la decisione di primo grado in rito abbreviato, che aveva condannato gli imputati Dradi Antonio e Dradi Stefano, il primo amministratore unico ed il secondo amministratore di fatto della srl Fc in liquidazione, già Sda plastic srl, alla pena di giustizia in relazione – per quanto di interesse ai fini dei ricorsi - a due delitti di bancarotta fraudolenta tramite operazioni dolose e per distrazione di merci, macchinari e disponibilità finanziarie verso uno stabilimento produttivo della società realizzato in Bosnia, reati qualificati transnazionali, nonché per il delitto di truffa ai danni di tale Doronzo, in relazione a merce acquistata ma non pagata; sentenza dichiarativa del fallimento del Tribunale di Firenze emessa nel Marzo 2013. La sentenza impugnata ha confermato il provvedimento di confisca per equivalente di beni degli imputati adottato dal primo Giudice ai sensi dell'art 11 legge 146/2006, in relazione alla ritenuta qualificazione di reati transnazionali.

1. Avverso la decisione ha proposto ricorso la difesa di **Stefano Dradi** lamentando, col primo motivo, la violazione dell'art 2639 cc ed il vizio di motivazione, in relazione ai motivi di appello sulla ritenuta qualifica di amministratore di fatto attribuita al ricorrente. La Corte territoriale, infatti, non avrebbe dimostrato che l'imputato aveva svolto un' apprezzabile attività di gestione della società, richiamando a sproposito la qualità di amministratore del giudicabile in società diverse da quella del cui fallimento si era discusso, dando valore ad elementi scarni acquisiti al processo, quali le impressioni di uno dei fornitori.

1.1 Peraltro era pacifico agli atti dei giudizi di merito che il fratello e coimputato Antonio avesse svolto in pieno i compiti di amministrazione che gli competevano, pur se in alcune occasioni, come i rapporti con le banche e le trattative con i fornitori, anche Stefano era stato presente.

2. I motivi seguenti sono comuni ad entrambi i ricorrenti, che hanno sollevato, seppure con accenti differenti, questioni in sostanza eguali e possono essere insieme esaminati.

2.1 E' stata proposta la questione della qualificazione giuridica di reato transnazionale in relazione ai delitti di bancarotta di cui ai capi a) e b), dedotta sotto il profilo del vizio di motivazione, per mancata risposta ai motivi di appello ed errata applicazione dell'art 3 legge 146/2006. Infatti, la Corte territoriale avrebbe mal applicato la norma in esame con specifico riferimento a due dei requisiti richiesti per ritenere il carattere transnazionale del delitto, cioè la presenza di un gruppo criminale organizzato e gli effetti sostanziali del reato verificatisi nello Stato estero.

2.2 Sotto il primo profilo è stato dedotto che la sentenza impugnata avrebbe identificato la semplice partecipazione di una pluralità di soggetti ai delitti di bancarotta compiuti in concorso tra loro, con il coinvolgimento di un gruppo criminale organizzato. Questa interpretazione sarebbe contraria ai criteri in proposito stabiliti dalle SU di questa Corte, per i quali gli elementi individuanti della sussistenza del gruppo organizzato devono essere: la stabilità di rapporti tra i partecipi, un minimo di organizzazione, la non occasionalità dell'organizzazione, la costituzione del gruppo in vista anche di un solo reato e per il conseguimento di vantaggi, materiali o finanziari.

2.3 Quanto alla nozione di effetti sostanziali provocati dal reato nello Stato estero, secondo i ricorrenti per un verso non sarebbe condivisibile il concetto elaborato da più decisioni di questa Corte, per le quali essi sono riferibili a tutti gli eventi che costituiscono una concreta e diretta conseguenza della commissione del delitto transnazionale. In contrario è stato osservato che l'aggettivo *sostanziale* dovrebbe intendersi come *rilevante, importante* e che occorrerebbe interpretarlo alla luce del principio di adeguata determinatezza e di prevedibile applicazione a determinati fatti, secondo i criteri formati in sede CEDU. Pertanto, nella fattispecie concreta non sarebbe di rilievo l'entità del passivo nel fallimento italiano ma gli effetti che ne sono derivati nello Stato bosniaco, che, in definitiva, sarebbero stati di incremento della ricchezza.

3. Infine, i ricorrenti hanno sviluppato osservazioni critiche sotto il profilo dell'errata applicazione dell'art 11 legge 146/06 per la disposta confisca per equivalente di beni degli imputati, che aveva riguardato anche beni derivanti da successione ereditaria del padre, quindi, di sicura provenienza lecita mentre non era stata esperita alcuna indagine per rinvenire il ricavato dei reati. Per altro verso è stato evidenziato che la confisca in favore dello Stato danneggerebbe i diritti dei creditori in buona fede e le prerogative degli organi fallimentari.

3.1 Sul punto ha aggiunto Stefano Dradi che la Corte territoriale aveva affermato che non vi sarebbero nell'ordinamento strumenti normativi per revocare il sequestro preventivo finalizzato alla confisca, allo scopo di soddisfare le pretese dei creditori, ma in contrario ha citato la Direttiva UE del 25 Ottobre 2012, che ha previsto la possibilità di revoca delle misure cautelari reali, non più necessarie a fini di giustizia, per essere destinati i beni al soddisfacimento dei danni conseguenti al reato.

4. Il reato di truffa è stato oggetto di censure di violazione di legge in relazione all'art 124 cp e vizio di motivazione, poichè entrambi i ricorrenti hanno rappresentato la tardività della querela rispetto a condotte che si erano articolate in una lunga trattativa commerciale, rispetto alla quale erano stati illogicamente valutati i comportamenti assunti dal querelante, allo scopo di spostare in avanti l'inizio della percezione dell'attività truffaldina da parte sua.

4.1 È stato, inoltre, segnalato che, dopo la sentenza di appello il querelante aveva rimesso la querela con accettazione da parte degli imputati, ed i relativi atti erano stati depositati presso la Cancelleria della Corte d'Appello di Firenze nel Novembre 2016. Pertanto, è stata chiesta la pronuncia di annullamento senza rinvio della sentenza per l'estinzione del reato di truffa.

5. Infine i ricorrenti - nel terzo motivo dei rispettivi ricorsi - hanno elevato censure sul trattamento sanzionatorio, con specifico riguardo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, che sarebbero state negate solo a causa della ritenuta gravità dei fatti desumibili dall'entità del passivo fallimentare.

In data 13 Febbraio 2018 i difensori degli imputati hanno presentato memoria, con la quale hanno sviluppato ancora le ragioni di critica alla qualificazione giuridica dei delitti di bancarotta come crimini transnazionali.



All'odierna udienza il PG, drssa Loy, ha concluso per il rigetto ed i difensori presenti, avvocati, Rossellini per entrambi gli imputati, Tiengo per Dradi Antonio e Berni per Dradi Stefano hanno concluso come in epigrafe, segnalando che per il delitto di truffa vi è stata remissione di querela.

CONSIDERATO IN DIRITTO

I ricorsi sono infondati.

1. Il primo motivo del ricorrente Stefano Dradi sotto l'apparente veste del vizio di motivazione illogica e della violazione di legge, ha, in sostanza, proposto censure inerenti il merito del percorso giustificativo dei Giudici fiorentini, con riguardo alla ritenuta qualifica di amministratore di fatto, titolo per il quale il giudicabile era stato chiamato in causa e condannato.

1.1 Le dedotte violazioni non sussistono, in quanto la sentenza impugnata ha dato chiaramente conto degli elementi fattuali in base ai quali ha ritenuto la qualifica di amministratore di fatto, che ha complessivamente valutato con motivazione logica, adeguata e corretta.

1.2 Invero, è stato evidenziato, alle pagine nove e dieci della sentenza, che dai risultati del processo era rimasto accertato che l'imputato era in possesso di una pen drive, nei cui files, da lui stesso predisposti, era riportato lo schema progettuale della complessa operazione distrattiva con i vari passaggi necessari per il trasferimento dei beni e delle merci verso le società bosniache; nel supporto informatico erano, infatti, inserite le liste dei beni acquistati dalla società, e non pagati, per poi essere rivenduti allo scopo di far cassa, ed era stato riportato il piano di fuga del fratello Antonio in un Paese ove non era prevista l'estradizione verso l'Italia, in realtà attuato con il trasferimento dell'imputato a Santo Domingo.

Tali prove sono state razionalmente ponderate insieme alla prova dichiarativa dei coimputati Francesconi ed Amadori, che avevano dichiarato di aver programmato in più riunioni la distrazione dei beni societari insieme ad entrambi i fratelli Dradi, pur essendo solo Antonio l'amministratore unico; inoltre gli ex dipendenti di Itc srl, coinvolta nel programma di distrazione, hanno dichiarato che Stefano Dradi era stato il loro datore di lavoro. Infine, è stato dato atto di una prova documentale, costituita dalla fotografia del ricorrente nello studio notarile ove era avvenuta la vendita fittizia, poiché senza corrispettivo, delle quote di una società interamente di proprietà della fallita ad un prestanome, in cui era ritratto Stefano Draghi, che non avrebbe avuto alcun titolo per presenziare alla stipula dell'atto.

1.3 La motivazione in tal modo ha chiaramente posto in luce gli elementi probatori dai quali ha ricavato che il ricorrente aveva svolto funzioni di gestione concreta e continuativa della società, pur senza esserne formalmente amministratore ed è in linea con la nozione di amministratore di fatto elaborata da questa Corte in plurime pronunce. Ex multis Sez. 5, *Sentenza n. 41793 del 17/06/2016 Ud.* (dep. 05/10/2016) Rv. 268273.

Il motivo di ricorso è, pertanto, inammissibile.

2. Per affrontare la questione posta da entrambi i ricorrenti inerente la ritenuta aggravante di reato transnazionale per i delitti di bancarotta di cui ai capi a) e b), occorre riferirsi alla pronuncia di questa Corte nella sua composizione più autorevole, che ha definito i presupposti

normativi e fattuali dell'aggravante, indicati o ricavabili dall'art. 3 l. n. 146 del 2006 ed alla elaborazione giurisprudenziale formatasi sul punto.

2.1 E' stato, infatti, osservato che la transnazionalità non è un elemento costitutivo di una autonoma fattispecie di reato, ma un predicato riferibile a qualsiasi delitto, a condizione che sia punito con la reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, sia riferibile ad un gruppo criminale organizzato, anche se operante solo in ambito nazionale e ricorra, in via alternativa, una delle seguenti situazioni: a) il reato sia commesso in più di uno Stato; b) il reato sia commesso in uno Stato, ma con parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo in un altro Stato; c) il reato sia commesso in uno Stato, con implicazione di un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) il reato sia commesso in uno Stato, con produzione di effetti sostanziali in altro Stato. Sez. U, *Sentenza n. 18374 del 31/01/2013 Cc. (dep. 23/04/2013) Rv. 255038.*

2.2 Riguardo alla nozione di gruppo criminale organizzato, verso la cui applicazione in sentenza sono state mosse una parte delle osservazioni critiche dei ricorrenti, va osservato che essa è stata precisata dalla medesima sentenza delle SU, che sul punto ha esplicitamente richiamato la definizione adottata dalla Convenzione ONU di Palermo contro il crimine organizzato del 15 novembre 2000, recepita nella sua interezza, in forza della legge di ratifica ed esecuzione n. 146 del 2006, nel nostro ordinamento giuridico e che è in gioco nel presente processo. In tale atto sovranazionale, e precisamente nelle indicazioni contenute nell'art. 2, punti a) e c), il "gruppo criminale organizzato" è definito «*un gruppo strutturato, esistente per un periodo di tempo, composto da tre o più persone che agiscono di concerto al fine di commettere uno o più reati gravi o reati stabiliti dalla presente convenzione, al fine di ottenere, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o un altro vantaggio materiale*».

2.3 Il punto e) dello stesso art. 2, reca, poi, la definizione di "gruppo strutturato", da intendere come gruppo «*che non si è costituito fortuitamente per la commissione estemporanea di un reato e che non deve necessariamente prevedere ruoli formalmente definiti per i suoi membri, continuità nella composizione o una struttura articolata*». Nella motivazione della suindicata pronunzia è stato osservato che si tratta, dunque, di una nozione composita, dai tratti descrittivi ben distinti da quelli che connotano le nozioni di concorso di persone nel reato di cui all'art. 110 cod. pen. e di associazione per delinquere di cui all'art. 416 cod. Pen. Il "gruppo organizzato" è, certamente, un quid pluris rispetto al mero concorso di persone (sez. 6, n. 7470 del 21/01/2009, Colombu, rv. 243038), ma è - con pari certezza - un minus rispetto alla associazione per delinquere. Per la sua configurazione è, infatti, richiesta soltanto una certa stabilità dei rapporti, un minimo di organizzazione senza formale definizione dei ruoli, la non occasionalità od estemporaneità della commissione dei reati, la costituzione in vista anche di un solo reato e per il conseguimento di un vantaggio finanziario o di altro vantaggio materiale.

3. La Corte fiorentina ha ben calibrato i principi su enunciati alla fattispecie al suo esame, giustificando l'esistenza del ritenuto gruppo criminale organizzato tramite gli accertati elementi della pluralità di persone coinvolte nel disegno criminoso, cioè i due imputati, i coimputati

Francesconi, Amadori e Dragan; delle articolate e coordinate condotte illecite poste in essere dagli stessi, anche tramite la creazione di società schermo; della pluralità di operazioni societarie che gli imputati avevano realizzato per un congruo tempo.

3.1 I suindicati dati probatori danno conto della stabilità di rapporti e della non occasionalità dell'organizzazione, che, infatti, nel caso concreto è perdurata per un congruo periodo, individuabile tra la primavera e l'autunno 2012. Si tratta, all'evidenza, di connotazioni fattuali non inquadrabili nel concorso di persone nei reati - come vorrebbero i ricorrenti - ma sussumibili nella nozione di gruppo strutturato richiesto dalla norma di cui all'art 2 legge 146/2006, di cui prima si è detto.

4. Quanto agli effetti sostanziali provocati dal reato nello Stato estero, pure oggetto delle censure dei ricorrenti per come qualificati nella sentenza impugnata, deve osservarsi che i Giudici di Appello hanno richiamato la giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale il concetto di effetti sostanziali di cui alla normativa de qua è più ampio di quello di evento, poiché fa riferimento a tutti i risultati e a tutte le conseguenze derivanti dall'azione umana, mentre quello di evento comporta necessariamente un rapporto di causalità diretta tra la condotta ed il suo risultato *Sez. 5, Sentenza n. 28515 del 21/05/2014 Cc. (dep. 02/07/2014) Rv. 260923; Sez. 5, Sentenza n. 31687 del 31/10/2014 Cc. (dep. 21/07/2015) Rv. 264981.*

4.1 In base a tale condivisibile premessa è stato ritenuto che i beni della fallita erano stati dirottati verso società bosniache, create allo scopo, che avevano effettivamente ricevuto i beni strumentali e le consistenze patrimoniali della fallita, determinandosi in tal modo una distrazione, il cui carattere transnazionale aveva amplificato e consolidato il danno dei creditori della società ed anche il profitto per gli autori del reato.

4.2 Le argomentazioni dei Giudici toscani hanno adeguatamente confutato le doglianze dei ricorrenti che, del resto, si sono esplicitamente ispirate alla non condivisione della nozione di effetti sostanziali elaborata dalla Suprema Corte, prospettando generiche censure di mancanza di determinatezza della fattispecie e di non prevedibilità di applicazione della legge penale, ed implicitamente presupponendo che lo Stato estero debba aver ricevuto un danno economico da tali eventi, requisito assolutamente non previsto dalla normativa.

5. Neppure sono accoglibili le lamentele inerenti la confermata confisca per equivalente dei beni degli imputati ed in particolare quelle circa la legittimità della provenienza dei beni giunti per eredità nel loro patrimonio. Sul punto deve ribadirsi che questa Corte ha più volte chiarito che la confisca per equivalente ha natura sanzionatoria e, pertanto, per definizione, prescinde dal legame di pertinenzialità dei beni oggetto del provvedimento ablatorio con il reato, dovendo riguardare in ogni caso beni che già esistono nella sfera di disponibilità dell'imputato a qualunque titolo vi figurino *Sez. 3, Sentenza n. 4097 del 19/01/2016 Cc. (dep. 01/02/2016) Rv. 265844; Sez. 3, Sentenza n. 20887 del 15/04/2015 Cc. (dep. 20/05/2015) Rv. 263408.*

5.1 In ordine alla questione relativa alla previa ricerca del provento dei reati la Corte, affermando che il Pm non poteva tempestivamente ed utilmente individuare e sottoporre a sequestro i beni oggetto delle distrazioni, che si trovavano ormai in Bosnia, si è attenuta ai

principi più volte dettati da questa Corte di legittimità. In proposito, infatti, è stato affermato che non è necessario il compimento di specifici accertamenti per rinvenire il prezzo o il profitto diretto del reato, essendo invece, necessaria una verifica sommaria ed allo stato degli atti dell'impossibilità di procedere al sequestro, anche per l'impossibilità di aggredire i beni provento del delitto – come ritenuto nel caso in esame - e che la confisca per equivalente può essere disposta, pur quando l'impossibilità del reperimento dei beni costituenti il profitto del reato, sia transitoria e reversibile, purché sussistente al momento della richiesta e dell'adozione della misura. Sez. 3, *Sentenza n. 41073 del 30/09/2015* Cc. (dep. 13/10/2015) Rv. 265028; Sez. U, *Sentenza n. 10561 del 30/01/2014* Cc. (dep. 05/03/2014) Rv. 258648 Gubert.

5.2 Infine, i ricorrenti hanno criticato la conferma della confisca, lamentando che il provvedimento ablatorio lederebbe in modo evidente i diritti di credito dei terzi in buona fede, cioè dei creditori concorsuali, ed, a quanto è dato comprendere, anche *le pretese della curatela*. Il ricorrente Dradi Stefano sembra aver implicitamente affermato il suo interesse all'accoglimento del motivo di ricorso, deducendo che la richiesta restituzione dei beni, negata dai Giudici di merito, sarebbe finalizzata alla destinazione degli stessi al pagamento dei debiti concorsuali, ed alla riduzione del passivo del fallimento.

5.3 In contrario va osservato che i ricorrenti neppure in astratto nutrono interesse all'ipotizzato accoglimento del motivo, poiché la dichiarazione di fallimento ai sensi dell'art 42 LF li ha, ovviamente, privati dell'amministrazione e della disponibilità dei beni societari, essendo, quindi, inconcepibile qualsiasi loro attività destinata alla riduzione del passivo e/o al soddisfacimento di creditori concorsuali.

Ad abundantiam può sottolinearsi che già la Corte territoriale ha osservato come gli imputati, ed in particolare Antonio Dradi rimasto in libertà, avrebbero potuto mettere a disposizione dei creditori sociali i beni della società.

Per le ragioni suesposte i ricorsi devono essere rigettati.

6. Quanto al delitto di truffa, i difensori hanno depositato in udienza verbale di rituale remissione della querela sporta da Doronzo Michele - amministratore di Bridge Company, società truffata secondo l'accusa - nei confronti di entrambi gli imputati, dalla quale era originato il presente procedimento; inoltre è stata segnalata la presenza in atti di un documento a firma Stefano Dradi di accettazione della remissione ed è stata chiesta la pronuncia di annullamento senza rinvio della sentenza per l'estinzione del reato di truffa.

6.1 In proposito deve ricordarsi il principio più volte affermato da questa stessa Sezione, secondo il quale ai fini dell'efficacia della remissione di querela non ne è indispensabile l'accettazione, essendo sufficiente che, da parte del querelato, non vi sia un rifiuto espresso o tacito della remissione, trattandosi di atto giuridico unilaterale che si perfeziona con la sua manifestazione. Sez. 5, *Sentenza n. 7072 del 12/01/2011* Ud. (dep. 23/02/2011) Rv. 249412; Sez. 5, *Sentenza n. 23030 del 16/10/2015* Ud. (dep. 31/05/2016) Rv. 266959.



6.2 Nella motivazione dell'ultima pronunzia sono stati richiamati i principi affermati da questa Corte nella composizione più autorevole (Sez. U, n. 27610 del 25/05/2011), in merito alla natura della remissione della querela di cui agli artt. 152 e ss. c.p., in stretta relazione a quella della accettazione della remissione ex art. 155 c.p. E' stato evidenziato in proposito che il querelato può accettare espressamente la remissione della querela, con formalità analoghe a quelle previste per l'atto di remissione (art. 340, comma 1, cod. proc. pen.), ma se non vi è un atto di accettazione espressa, perché si producano nondimeno gli effetti giuridici conseguenti alla remissione, la legge non pone come condizione che vi sia una "accettazione tacita". Infatti, nonostante che la rubrica dell'art. 155 cod. pen. sia intitolata impropriamente "Accettazione della remissione", ciò che normativamente si richiede - comma primo - è che il querelato non abbia "espressamente o tacitamente" ricusato la remissione. Si è puntualizzato che la ricusa tacita si verifica "quando il querelato ha compiuto fatti incompatibili con la volontà di accettare la remissione".

6.3 In altre parole il comportamento concludente preso in considerazione dall'art. 155, comma primo, cod. pen., non è quello attraverso cui si renda percepibile una adesione del querelato alla remissione di querela, ma è individuabile in una tacita manifestazione di volontà diretta a impedirla; cioè, non un comportamento positivo di accettazione ma uno negativo di rifiuto. Pertanto, è possibile affermare che l'accettazione della remissione di querela si presume, purché non vi siano fatti indicativi di una volontà contraria del querelato.

6.4 In base al suddetto ragionamento la citata giurisprudenza delle SU di questa Corte ha qualificato la remissione di querela come atto giuridico unilaterale, che si perfeziona con la sua manifestazione e non necessita di accettazioni o adesioni del querelato, il quale può solo rifiutarla e, quindi, rendere inefficace la remissione, impedendo la declaratoria di improcedibilità.

6.5 Applicando tali condivisi principi al caso in esame va osservato che la remissione di querela depositata oggi in udienza dalle difese sarebbe atto da solo necessario e sufficiente a produrre l'effetto di improcedibilità per il reato di truffa. Va, tuttavia constatato che, oltre all'accettazione a firma di Dradi Stefano, effettivamente presente negli atti a disposizione di questo Giudice di legittimità, l'atto di remissione è stato presentato in udienza dai difensori di fiducia degli imputati/querelati e, tale elemento ulteriore può razionalmente essere interpretato come segno della volontà di accettare la remissione della querela da parte di entrambi i giudicabili, in virtù del rapporto fiduciario che li lega ai rispettivi legali.

6.6 In relazione al reato di truffa la sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio per essersi il reato estinto per l'intervenuta remissione della querela e la pena deve essere rideterminata ai sensi dell'art 620 lett I) cpp, sottraendo alla pena complessivamente inflitta a ciascuno degli imputati, la pena di mesi due di reclusione per ognuno di essi, che risulta essere

la quota di sanzione irrogata a titolo di continuazione per lo specifico reato di truffa; le spese devono essere poste, come per legge, a carico dei querelati.

7. Quanto alla lagnanza circa il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, peraltro già formulata in grado di appello, deve constatarsi che la Corte territoriale vi ha già dato risposta adeguata e corretta, tramite il riferimento non solo alla notevolissima entità delle distrazioni, per oltre 13mln di euro, ma anche all'articolato livello di organizzazione degli illeciti, di cui è stato ritenuto significativo anche il carattere transnazionale, con il necessario coinvolgimento di numerosi soggetti fisici e giuridici, nonché tramite il riferimento ai comportamenti processualmente negativi di latitanza ed occultamento di prove, realizzati da entrambi i ricorrenti. A fronte dei predetti elementi il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è perfettamente legittimo ed in linea col disposto ex art 62 bis cp /3 cp. Sez. 5, *Sentenza n. 4033 del 04/12/2013 Ud.* (dep. 29/01/2014) Rv. 258747

PQM

Annula senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo F) perché estinto per remissione della querela ed elimina la relativa pena di mesi due di reclusione per ciascun ricorrente. Pune le relative spese a carico dei querelati. Rigetta nel resto i ricorsi.

Deciso il 8.3.2018